



Oggetto: Disposizione dirigenziale. Modalità di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della legge 241/90 per le attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico di cui agli artt. 5 – 6 del vigente regolamento.

Dipartimento Gestione del Territorio e
Attività Autorizzative

IL DIRIGENTE

Premesso che dalla data di entrata in vigore del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 04/06/2007, si è verificato più volte che le comunicazioni e/o gli esiti delle indirizzate a coloro che hanno presentato domanda di autorizzazione semestrale/decennale per l'attività artistica nel campo delle arti figurative, non siano state notificate in quanto risultano "rifiutate" o con "destinatario sconosciuto" o ancora restituite per "compiuta giacenza";

Direzione Attività Produttive,
Sviluppo Economico

Area Funzionale
Sportello Unico Attività Produttive

Servizio Amministrativo
Pubblici Spettacoli e Polizia Amm.va

Considerato:

- gli elevati costi sostenuti dall'Amministrazione comunale nel tentativo di provvedere alla notifica delle comunicazioni agli atti agli interessati, tramite messi notificatori e/o servizio postale;
- l'impossibilità di notificare alla residenza dichiarata o al domicilio indicato nell'istanza, spesso inesatto;
- che le disposizioni dirigenziali con il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili (sia per i pittori decennali, che per i pittori semestrali) vengono pubblicate all'Albo Pretorio affinché abbiano ampia diffusione;

Ritenuto necessario provvedere comunque alla notifica delle comunicazioni affinché i provvedimenti possano essere conclusi con i tempi e le modalità previste dalle norme vigenti;

Resp. Proced. F. Bortoluzzi

Visto l'art. 10 bis della Legge 241/90 - *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza* : "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

San Marco, Campo Manin 4023
T. 041 2747226
Fax 041 2747249

Visti l'art. 13, comma 5, e l'art. 32, comma 2, del "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti amministrativi" adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del 6 ottobre 2009;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

per le motivazioni sopra esposte:

1. dal primo escluso alla graduatoria redatta ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività artistica nel campo delle arti figurative (pittori) di cui al



“Regolamento comunale per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 04/06/2007 e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.venezia.it ha efficacia di comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 , quale motivo ostativo in quanto non collocatosi in graduatoria in posizione utile ai fini del rilascio dell’autorizzazione disponibili sia per le autorizzazioni decennali (art. 5 con graduatoria pubblicate nel mese di giugno di ogni anno) che per le autorizzazioni semestrali (art. 6 pubblicate entro il mese di dicembre per il semestre 1/01-30/06 e entro il mese di giugno per il semestre 01/07-31/12);

2. le persone escluse possono far pervenire, all’ufficio Pubblici Spettacoli e Polizia Amministrativa – Direzione Attività Produttive – SUAP – del Comune di Venezia, le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente; disposizioni, eventualmente corredate da documenti;
3. i termini per la conclusione del procedimento saranno interrotti e riprenderanno decorso il termine suddetto di giorni 10;
4. in mancanza di osservazioni, o qualora le stesse non potessero essere accolte, verrà emesso il provvedimento conclusivo;
5. ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90 l’ufficio Pubblici Spettacoli e Polizia Amministrativa - S. Marco, Campo Manin 4023- è responsabile del procedimento e gli atti possono essere visionati presso detto ufficio nei giorni di lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 previo appuntamento.;
6. tale affissione/pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione cartacea;
7. in caso di eventuali rinunce al rilascio dell’autorizzazioni da parte degli aventi diritto si procederà con lo scorrimento della graduatoria pubblicata;
8. così come stabilito nella disposizione dirigenziale prot. n. 2009/350343 del 21 agosto 2009 e con le modalità in essa contenute, saranno invitati coloro i quali si sono collocati nella graduatoria in posizione utile ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

La presente disposizione:

- ha efficacia immediata;
- viene esposta all’albo per giorni 30 dalla data della sua pubblicazione;
- può essere impugnata al TAR Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

F.to IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi